



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;;
- VISTO il d.P.R. 10 gennaio 2020, con cui il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell’università e della ricerca;
- VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 12 giugno 2020 (prot. n. 213), concernente «*Modalità e contenuti delle prove di ammissione al Corso di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie a.a. 2020/2021*», e in particolare l’art. 6, recante fissazione della data di svolgimento della prova di ammissione al 30 ottobre 2020;
- VISTA la delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020, con cui è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza “in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (dichiarato con delibera Cdm 31.1.2020);
- VISTO il d.P.C.M. 24 ottobre 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e in particolare l’art. 1, co. 9, lett. v), secondo cui: “*a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curricolari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni*”;
- VISTA la nota CRUI del 27 ottobre 2020, prot. n. 001-790, con cui, a causa dell’aggravarsi della pandemia e delle difficoltà organizzative degli atenei nel garantire la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti, si chiede il rinvio a data successiva della prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie per l’ a.a. 2020/2021, fissata al 30 ottobre 2020 dall’art. 6 d.m. 213 del 2020 cit.;
- RITENUTO di rinviare, anche alla luce delle motivazioni espresse dalla CRUI con la citata nota, la data fissata per lo svolgimento della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2020/2021;



Al Ministro dell' università e della ricerca

DECRETA

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui alla premessa, la data di svolgimento della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2020/2021, già fissata al 30 ottobre 2020 dall'art. 6 d.m. 12 giugno 2020 (prot. n. 213), è rinviata a una successiva data che, tenuto conto dell'evoluzione del quadro pandemico e di eventuali ulteriori disposizioni in materia, sarà fissata entro il mese di marzo 2021.
2. Gli atenei, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e gestionale, assicureranno il recupero delle attività formative e degli esami di profitto relativi al primo semestre nel corso dell'anno accademico 2020-2021.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi